



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Circolare n. 1 del 6 dicembre 2022

Attuazione dell'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

1. Quadro normativo

L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" ha previsto che il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.

Per l'attuazione della misura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, conseguentemente, anche le norme espressamente richiamate da tale disposizione normativa (articolo 4, commi da 182 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, pubblicato in G.U. n. 6 del 10 gennaio 2005); in sostanza viene confermato l'intero quadro normativo e regolamentare con il quale è stata disciplinata la medesima misura negli anni pregressi.

Si tratta, quindi, del rifinanziamento di un'agevolazione già prevista negli anni 2005, 2006, 2012, 2020 e 2021 (per le spese per l'acquisto della carta sostenute dalle imprese editoriali,

rispettivamente, negli anni 2004, 2005, 2011, 2019 e 2020) le cui modalità applicative sono state disciplinate, oltre che dal richiamato D.P.C.M. attuativo, da alcune circolari adottate dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria pro-tempore (circolari n. 1 del 21 gennaio 2005 e n. 2 del 8 febbraio 2005, per l'anno 2005 pubblicate, rispettivamente, sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 2005 e sulla G.U. n. 34 dell'11 febbraio 2005; circolare n. 3 del 7 novembre 2005, per l'anno 2006, pubblicata sulla G.U. n. 288 del 12 dicembre 2005; circolare 29 dicembre 2011, per l'anno 2012, pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2012 e, infine, circolare 14 dicembre 2021, per gli anni 2020 e 2021, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria), con le quali sono stati forniti i necessari elementi interpretativi ed attuativi delle disposizioni normative e regolamentari.

La misura agevolativa era stata notificata, per ciascuna delle predette annualità di vigenza, alla Commissione europea ai fini della prescritta verifica della compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato che ne ha autorizzato l'applicazione, da ultimo, per gli anni 2020 e 2021, con decisione n. C (2021) 7601 del 20 ottobre 2021.

Il rifinanziamento dell'agevolazione, con riferimento agli anni 2022 e 2023 (per le spese per l'acquisto della carta sostenute nell'anno 2021 e 2022), ha reso oggi necessario, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, il rinnovo della comunicazione della misura alla Commissione europea che - con decisione n. C(2022) 7875 final pubblicata in data 17 novembre 2022 - ha ritenuto l'agevolazione compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, autorizzandone l'ulteriore applicazione per le suddette annualità.

Premesso quanto sopra, con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le indicazioni indispensabili per l'attuazione dell'agevolazione prevista dal citato articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per gli anni 2022 e 2023, con riferimento alle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022; ciò al fine di aggiornare le precedenti prescrizioni attuative, di recepire le modifiche e le integrazioni introdotte dalla successiva normativa, e di semplificare le modalità per l'accesso al credito di imposta e per la concessione del beneficio, alla luce anche di quanto emerso nelle precedenti gestioni del credito.

2. Beneficio e anno di riferimento

L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, un credito di imposta pari al 30 per cento delle

spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, nel limite delle risorse stanziato, pari a 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituiscono tetto di spesa.

3. Beneficiari

Possono accedere all'agevolazione di cui al punto 2. le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:

- a) la sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO "58 ATTIVITA' EDITORIALI" con le seguenti specificazioni:
 - 58.13 (edizione di quotidiani)
 - 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- d) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

4. Spesa ammessa ed esclusioni

Le spese ammesse all'agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell'anno 2021 e nell'anno 2022 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350¹,

¹ Legge n. 350/2003, articolo 4, comma 183: "Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione

e con l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati, riguarda l'intero bilancio ovvero, per i soggetti non sottoposti ad obbligo di certificazione, i soli costi per l'acquisto della carta sostenuti, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022.

In ogni caso la certificazione dovrà dare specifica evidenza dei costi sostenuti in ciascun anno per l'acquisto della carta e, in particolare, dei costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici, che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, calcolati al netto del costo relativo all'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Nell'ipotesi in cui l'esercizio finanziario non coincida con l'anno solare, sono richieste rispettivamente:

- per l'agevolazione per l'anno 2022 (con riferimento alle spese sostenute nel 2021): le certificazioni del bilancio, ovvero dei soli costi sostenuti per l'acquisto della carta, come sopra descritte, relative all'esercizio 2020/2021 e all'esercizio 2021/2022, con l'indicazione della carta acquistata nella quota parte dell'anno 2021;
- per l'agevolazione per l'anno 2023 (con riferimento alle spese sostenute nel 2022): le certificazioni del bilancio, ovvero dei soli costi sostenuti per l'acquisto della carta, come sopra descritte, relative all'esercizio 2021/2022 e all'esercizio 2022/2023, con l'indicazione della carta acquistata nella quota parte dell'anno 2022.

5. Limiti e condizioni

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26

al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; m) i prodotti editoriali pornografici.”

ottobre 2016 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 relativi alla testata o alle testate per le quali si richiede il presente credito d'imposta.

L'agevolazione è riconosciuta nel limite dello stanziamento previsto, pari a 60 milioni di euro, per ciascuna annualità, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto e teoricamente spettante.

6. Termine per la presentazione delle domande

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con le modalità di cui al punto 7, entro i seguenti termini:

- per l'anno 2022, dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023;
- per l'anno 2023, dal 5 settembre al 6 ottobre 2023.

7. Procedura di accesso al beneficio

La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'[area riservata](#) del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul *link* "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "credito d'imposta per le spese per l'acquisto della carta" del menù "Servizi on line".

La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

- a) l'iscrizione dell'impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- b) la sede legale dell'impresa;
- c) la residenza fiscale dell'impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;

- d) che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;
- e) che l'impresa non ha ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 per la testata o le testate per le quali si richiede il presente credito d'imposta;
- f) che l'impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi;
- g) l'indicazione delle testate edite per le quali si chiede l'agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio, ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge n. 350 del 2003;
- h) l'importo della spesa complessiva sostenuta, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022, per l'acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l'agevolazione e l'elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie, riferite esclusivamente ai periodi di spesa oggetto dell'agevolazione (non saranno prese in considerazione fatture emesse in periodi diversi, rispettivamente, dall'anno 2021, per le domande 2022, e dall'anno 2022, per le domande 2023)²;
- i) che la spesa per la carta per la quale si chiede l'agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
- j) che i costi sostenuti, rispettivamente, nell'anno 2021 e nell'anno 2022, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispondenti ai requisiti ed ai criteri di cui sopra, risultano evidenziati nell'apposita certificazione del bilancio redatta per l'anno 2021 e per l'anno 2022 (o, nel caso di esercizio dell'impresa non coincidente con l'anno

² Per quanto concerne le fatture, si segnala che, ai sensi dell'articolo 4, comma 182, della legge n. 350/2003: "... *Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio*". Conseguentemente, se la società editrice ha esternalizzato l'attività di stampa, e quindi non ha acquistato direttamente la carta, il soggetto al quale è stato affidato il servizio di stampa deve emettere specifica fattura all'editore committente, relativa alla spesa per l'acquisto della carta o, in alternativa, nella fattura emessa dal soggetto al quale è stato affidato il servizio di stampa, dovrà essere specificatamente distinto l'importo per l'acquisto della carta dall'importo per il servizio di stampa o di altri beni e servizi. Inoltre il soggetto al quale è stato affidato il servizio di stampa dovrà, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare di non aver richiesto/usufruito di alcuna agevolazione o contributo per la carta ceduta. Analoghe modalità dovranno essere seguite nel caso di carta acquistata da altro editore; anche in tale ipotesi l'editore cedente la carta dovrà, quindi, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestare di non aver richiesto/usufruito di alcuna agevolazione o contributo per la carta ceduta.

solare, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 e per le annualità 2021/2022 e 2022/2023) ovvero risultano evidenziate nell'apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- k) qualora il credito di imposta richiesto superi l'importo di euro 150.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dovrà altresì attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia, di cui agli articoli 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con l'indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti (cfr. articolo 85, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159/2011).

Si precisa che tutta la documentazione a sostegno della domanda per l'ammissione all'agevolazione, non deve essere allegata in sede di invio dell'istanza telematica ma dovrà essere conservata dall'impresa e tenuta a disposizione ed esibita all'Amministrazione in fase di controllo successivo.

8. Riconoscimento del credito d'imposta

Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, è approvato l'elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per ciascuna annualità, il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante.

Contestualmente gli elenchi sono trasmessi all'Agenzia delle entrate, ai fini della necessaria verifica di conformità degli importi posti in compensazione dai soggetti beneficiari e gli importi concessi dal Dipartimento.

I decreti di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi, per ciascuna annualità, all'agevolazione sono tempestivamente pubblicati, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

9. Modalità di fruizione del credito d'imposta

Il credito d'imposta di cui al punto 2. della presente Circolare non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il mod. F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui al punto 8. della presente circolare.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00, il credito d'imposta può essere fruito con le stesse modalità di cui sopra, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione alla fruizione, che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto con il provvedimento di cui al punto 8., pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

Al credito di imposta di cui al punto 2. della presente circolare si applica l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 circa il limite massimo annuale di fruibilità. Si applica, altresì, l'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.M. 1 marzo 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze circa la cedibilità del credito tra imprese dello stesso gruppo.

Il credito di imposta di cui al punto 2. non concorre alla formazione del reddito imponibile.

10. Controlli e revoche dell'agevolazione

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Il credito di imposta è altresì revocato qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione dello stesso.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al punto 2. sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio, nonché ogni altra circostanza che incida sulla concessione e sulla misura dello stesso.

Al recupero di quanto indebitamente fruito si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Roma, 6 dicembre 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Luigi Fiorentino